

R.G.P.U.N.

L.C. | 23
SENT. | 23
REP. - | 23

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Presidente

Dott. Giudice relatore

Dott.ssa Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da

(C.F.), nato a il

, residente in , Via , con il patrocinio dell'Avv. Monica

Pagano;

CONCLUSIONI

"Alla luce di quanto sin qui premesso, il sig. , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, previo ogni incumbente di rito e ogni provvedimento opportuno, dichiarare aperta la procedura di Liquidazione controllata, nei termini proposti dallo stesso ricorrente e validati dal Gestore nominato, dichiarando esecutivo il piano. Voglia altresì disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate né proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori.

VOGLIA

1) dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio, nei termini proposti dallo stesso e validati dal Gestore della Crisi nominato Dott.ssa o il dott.



- 2) nominare il Liquidatore, confermando l'incarico per economicità processuale, al Gestore già designato dall'O.C.C. Dott.ssa _____ o il Dott. _____
- 3) disporre che dal momento della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;
- 4) ordinare la consegna o il rilascio dei beni rientranti nel patrimonio oggetto di liquidazione controllata;
- 5) disporre idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore, nei pubblici registri;
- 6) fissare i limiti di cui all'art. 268, comma 4, D.lgs. 14/2019 tenendo presente le esigenze mensili del ricorrente, come meglio evidenziate nella relazione particolareggiata del Gestore”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data _____, _____ ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del C.C.I.I.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dai Gestori della Crisi Dott. _____

_____, i quali hanno esposto la loro valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed hanno illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione dei Gestori, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del C.C.I.I., poiché il ricorrente risiede nel Comune _____, ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione dei Gestori



Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, C.C.I.I., è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che, nel dovere di correttezza, rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *mbis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità, per il Tribunale, di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 C.C.I.I., ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, C.C.I.I., bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attualmente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;

Firmato D:
Firmato C:
Firmato Da:



5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;

7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione, da parte del G.D., del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) C.C.I.I.);

8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C., sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

Il debitore ed i Gestori della Crisi nominati hanno illustrato, nel corpo del ricorso e della relazione, tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione è, dunque, adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, C.C.I.I.

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata il ricorrente non è imprenditore, bensì prestatore d'opera.

L'O.C.C. ha dato atto di aver eseguito una ricerca presso il Registro delle Imprese a carattere nazionale, al fine di verificare la sussistenza di attività imprenditoriali facenti capo al ricorrente e che tale ricerca ha avuto esito negativo.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 C.C.I.I., il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I..



Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.

Risulta, in particolare, che l'esposizione debitoria complessiva è pari ad € 830.770,23, così suddivisa:

CREDITORI IMPORTO	
AGENZIA DELLE ENTRATE	Euro 612.737,10
COMUNE DI	Euro 203,00
	Euro 135.556,00
	Euro 58.999,70
	Euro 14.722,32
CONDOMINIO	Euro 8.552,11
TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA	Euro 830.770,23

Il patrimonio del debitore è, invece, costituito da:

1. proprietà dell'unità immobiliare sita in _____, assegnata all'ex coniuge _____ all'esito del procedimento di scioglimento del matrimonio e oggetto di procedura esecutiva iscritta al n. _____ R.G.Es.Imm. del Tribunale di Milano (valore di stima € 260.00,00);
2. proprietà dell'autovettura _____, immatricolata in data _____, avente un valore di mercato attuale stimato in € 1.000,00;
3. crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario:
- titolarità del conto corrente n. 285113 acceso presso la _____, avente saldo positivo di € 1.161,21;
4. titolarità del fondo pensione _____, avente un importo di € 27.182,71, già parzialmente anticipato nella misura di € 11.080,25, che sarà erogato nella restante parte a far data dal 17 settembre 2023;
5. crediti futuri /compensi professionali: i Gestori della Crisi hanno verificato che _____ titolare di reddito da attività professionale svolta in regime di contabilità forfettaria pari a € 827,97 netti mensili (fatture anno 2022).

Il ricorrente ha rappresentato di essere divorziato e di essere genitore di due figli, per il mantenimento dei quali è tenuto a versare l'importo mensile di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il ricorrente ha altresì rappresentato di essere genitore di un'altra figlia, nata da altra relazione sentimentale, per la quale è tenuto a versare l'importo mensile onnicomprensivo di € 300,00.



Ha esposto di vivere attualmente da solo presso l'immobile sito in

), per il quale è stato stipulato un contratto di locazione con la società
registrato nel settembre 2019.

Ha, inoltre, allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente deve sostenere per il proprio
mantenimento quantificandole in complessivi € 2.068,50 come segue:

ELENCO SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA (NUCLEO FAMILIARE N. 1 persone)
--

	MENSILE
VITTO	€ 350,00
CANONE LOCAZIONE	€ 400,00
ASSEGNO MANTENIMENTO JACOPO E MARTA	€ 400,00
ASSEGNO MANTENIMENTO MATILDE	€ 300,00
CARBURANTE VEICOLI	€ 150,00
UTENZE DOMESTICHE (LUCE/GAS/TELEFON)	€ 250,00
ASSICURAZIONE AUTOMOBILE	€ 46,00
SPESE MEDICHE	€ 150,00
BOLLO AUTOMOBILE	€ 14,50
TASSA RIFIUTI	€ 8,00
<u>TOTALE</u>	<u>EURO 2.068,50</u>

Sulla base di quanto sopra esposto, emerge la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I., poiché il suo patrimonio personale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziari

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), C.C.I.I., il gestore designato dall'O.C.C. deve essere nominato liquidatore.

Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Firmato D
Firmato Dr
Firmato I



Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, effetto automatico del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I.; pertanto, la procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Milano (n. _____ R.G.Es.Imm.) sarà dichiarata improcedibile.

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.I.

La composizione e la natura dell'attivo da liquidare giustificano la nomina di un solo Liquidatore da individuarsi nella persona della Dott.ssa

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di

(C.F.: _____ nato a _____ residente in _____
_____, Via _____), procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura il Dott. _____

3) **nomina** Liquidatore la Dott.ssa _____, con studio in _____ Via _____

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e, in particolare, ordina a _____ di corrispondere al liquidatore le somme mensili percepite a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, ove non ritenute dal giudice delegato necessarie al mantenimento del debitore;

6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura e, per l'effetto, che l'esecuzione immobiliare iscritta al n. _____ R.G.Es.Imm. del Tribunale di Milano è temporaneamente improcedibile;

7) **dispone** che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

Firmato Da:
Firmato Da:
Firmato f



- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
 - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;
 - proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
 - predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
 - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I..
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'O.C.C. e al Liquidatore nominato il quale provvederà a darne immediata comunicazione al Giudice dell'Esecuzione della procedura sopra emarginata.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023.

Il Giudice estensore
Dott.

Il Presidente
Dott.ssa

Firmat
Firmato L
Firmato L

